

Tabella PL.7 - RIEPILOGO REGIONALE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DEL SETTORE PUBBLICO (anno 2009)

REGIONI	In corso all'inizio dell'anno	Instaurate nell'anno	Totale vertenze	Trattate		Assenza di una parte	Abbandonate	Non Trattate		In corso alla fine dell'anno
				Conciliate	Non Conciliate			Mancata costituzione del collegio	Demandate ad altri organi	
Piemonte	1.489	2.928	4.417	653	635	980	150	806	62	1.131
Valle d'Aosta	17	82	99	33	31	1	0	17	3	14
Lombardia	1.764	3.634	5.398	799	622	220	221	2.514	36	986
Trentino	67	228	295	51	75	1	8	88	3	69
Veneto	1.537	2.673	4.210	561	830	15	226	1.092	21	1.465
Friuli V. Giulia	424	2.064	2.488	118	1.059	19	149	278	3	862
Liguria	1.189	2.085	3.274	104	213	87	55	2.387	3	425
Emilia Romagna	1.698	2.067	3.765	299	1.039	33	36	1.879	4	475
Toscana	1.084	3.147	4.231	286	700	87	544	1.037	24	1.553
Umbria	1.284	1.955	3.239	501	803	234	47	884	6	764
Marche	406	1.131	1.537	213	410	109	72	500	1	232
Lazio	7.629	2.320	9.949	92	750	610	54	1.050	66	7.327
Abruzzo	580	2.084	2.664	316	874	28	74	701	129	542
Molise	124	859	983	17	217	24	23	205	1	496
Campania	6.302	8.616	14.918	258	2.068	1.387	2.555	3.448	416	4.786
Puglia	3.671	11.160	14.831	435	1.192	548	310	8.030	25	4.291
Basilicata	300	1.048	1.348	80	216	30	14	642	5	361
Calabria	1.504	7.030	8.534	189	312	527	160	5.677	157	1.512
Sicilia	11.977	7.410	19.387	577	1.423	2.820	151	2.385	6	12.025
Sardegna	1.322	3.455	4.777	309	750	86	20	1.896	29	1.687
ITALIA	44.368	65.976	110.344	5.891	14.219	7.846	4.869	35.516	1.000	41.003

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Tabella PL.8 - RIEPILOGO NAZIONALE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DEL SETTORE PUBBLICO (anno 2009)

Regioni	In corso all'inizio dell'anno	Instaurate nell'anno	Totale vertenze	Trattate		Assenza di una parte	Non Trattate			In corso alla fine dell'anno
				Conci- liate	Non Conci- liate		Abban- donate	Mancata costitu- zione del collegio	Deman- date ad altri organi	
MINISTERI ED AZIENDE	16.140	23.868	40.008	1.696	3.625	2.290	1.956	14.020	314	16.107
ENTI PUBBLICI NON ECON.	3.502	3.415	6.917	122	661	276	219	1.980	42	3.617
ENTI LOCALI	10.442	13.981	24.423	2.226	3.617	1.876	672	6.201	176	9.655
SANITA'	9.832	19.972	29.804	1.654	4.430	2.360	1.871	11.005	303	8.181
UNIVERSITA'	3.081	2.933	6.014	103	1.506	676	52	1.473	102	2.102
ALTRI	1.371	1.807	3.178	90	380	368	99	837	63	1.341
TOTALE	44.368	65.976	110.344	5.891	14.219	7.846	4.869	35.516	1.000	41.003

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

6. LA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

6.1 I BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Anni 2008-2009

I dati analizzati provengono dal Casellario centrale dei pensionati gestito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS). Tale archivio amministrativo raccoglie i principali dati sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti previdenziali italiani, sia pubblici sia privati. Le informazioni statistiche contenute nel suddetto archivio sono state utilizzate per valutare non solo il numero delle pensioni vigenti, ma anche il numero di soggetti percettori delle stesse, con il loro reddito pensionistico.

Principali risultati

Al 31 dicembre 2009 il numero dei titolari di pensione è pari a 16.733.031 mentre l'importo annuo dei redditi da pensione percepiti ammonta a 253.480 milioni di euro (Tabella PS.1), con un tasso di variazione del +5,1% rispetto all'anno precedente. I beneficiari delle pensioni sono più frequentemente di genere femminile; tuttavia gli uomini, pur essendo il 47,0% dei pensionati, percepiscono il 55,9% dei redditi pensionistici, a causa del maggiore importo medio delle loro entrate pensionistiche (18.029 euro rispetto ai 12.597 euro percepiti in media dalle donne).

La distribuzione dei pensionati per numero di prestazioni ricevute mostra che il 67,2% percepisce una sola pensione, il 24,8% ne cumula due e l'8,0% è titolare di almeno tre pensioni.

Tabella PS.1. - PENSIONATI E IMPORTO COMPLESSIVO LORDO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER SESSO. ANNI 2008-2009

SESSO	2008						2009					
	Numero			Importo			Numero			Importo		
	Valore assoluto	Comp. %	Compl.vo (milioni di euro)	Comp. %	Medio (euro)	Num. indice	Valore assoluto	Comp. %	Compl.vo (milioni di euro)	Comp. %	Medio (euro)	Num. indice
Maschi	7.904.810	47,1	135.477	56,2	17.139	119,2	7.859.537	47,0	141.699	55,9	18.029	119,0
Femmine	8.874.745	52,9	105.688	43,8	11.909	82,9	8.873.494	53,0	111.781	44,1	12.597	83,2
Maschi e femmine	16.779.555	100,0	241.165	100,0	14.373	100,0	16.733.031	100,0	253.480	100,0	15.148	100,0

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Distribuzione territoriale

Nel 2009, il 48,5% dei pensionati risiede nelle regioni settentrionali (circa 7,9 milioni di individui), il 31,4% nelle regioni meridionali e insulari, mentre il 20,1% in quelle centrali (Tabella PS.2).

Vi sono poi 493 mila pensionati residenti all'estero.

La distribuzione del numero dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche e del relativo importo delle pensioni dipende prevalentemente dalle differenze nella struttura per età della popolazione e dall'evoluzione nel tempo dell'occupazione nelle diverse aree geografiche.

Il coefficiente di pensionamento standardizzato fornisce una misura significativa dell'incidenza del numero dei beneficiari nelle diverse ripartizioni territoriali¹. In particolare, emerge che, in rapporto alla popolazione, il numero dei pensionati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (254 per mille abitanti) è superiore sia a quello medio nazionale e a quello riferito alle regioni settentrionali (entrambi 253 per mille), sia a quello riferito alle regioni centrali (250 per mille abitanti).

Tabella PS.2. - PENSIONATI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA(A) E SESSO. ANNI 2008-2009 (valori percentuali)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	2008			2009		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
Nord	48,1	48,9	48,5	48,0	48,9	48,5
Centro	20,2	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1
Mezzogiorno	31,7	31,0	31,4	31,8	31,0	31,4
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente.

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Differenze territoriali si rilevano anche con riferimento agli importi medi dei redditi pensionistici (Tabella PS.3). Essi sono più elevati nelle regioni settentrionali e in quelle centrali, con valori, nel 2009, rispettivamente pari al 104,7% e 106,8% rispetto alla media nazionale. Nelle regioni del Mezzogiorno, nelle quali si registra un maggiore peso relativo di percettori di prestazioni assistenziali, gli importi medi dei redditi pensionistici si collocano, invece, al di sotto del valore medio nazionale (88,4%).

¹ Per tener conto degli effetti riconducibili alle differenti strutture per età e sesso delle popolazioni locali sono stati calcolati i coefficienti di pensionamento per sesso ed età da riferire a una popolazione tipo o *standard*. Come popolazione tipo è stata utilizzata la popolazione italiana residente al Censimento 2001.

Tabella PS.3. - IMPORTO LORDO MEDIO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA(a) E SESSO. ANNI 2008-2009 (Numeri indice, base: Italia=100)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	2008			2009		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
Nord	106,7	103,1	105,0	106,6	102,8	104,7
Centro	107,6	105,0	106,6	107,9	105,3	106,8
Mezzogiorno	85,0	91,8	88,1	85,1	92,2	88,4
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Sono esclusi i casi non ripartibili per età.

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Analisi per classe di età

La quota maggiore di beneficiari di trattamenti pensionistici è naturalmente collocata nella parte alta della piramide delle età. Nel 2009, il 70,5% dei pensionati ha più di 64 anni (Tabella PS.4). Una quota abbastanza consistente è costituita dai percettori appartenenti alla classe di età immediatamente inferiore a quella normalmente individuata come soglia della vecchiaia: il 25,9% dei pensionati ha infatti un'età compresa tra 40 e 64 anni e il 3,6% ha meno di 40 anni.

La presenza di pensionati in età inferiore a 65 anni è associata al tipo di norme che regolano l'accesso ai differenti tipi di prestazione: mentre i requisiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione sociale si collocano tra 60 e 65 anni di età, vi sono altre prestazioni erogate prevalentemente a soggetti in età attiva, come le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, le pensioni di invalidità da lavoro e quelle di invalidità civile. Le pensioni erogate ai superstiti, infine, possono essere pagate a soggetti in età da lavoro e ai loro familiari a carico che, in alcuni casi, hanno meno di 14 anni.

Tabella PS.4. - PENSIONATI PER CLASSE DI ETÀ(a) E SESSO. ANNI 2008-2009 (valori percentuali)

CLASSI DI ETÀ	2008			2009		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
0-14	1,3	0,9	1,1	1,4	0,9	1,1
15-39	3,1	2,1	2,6	3,0	2,1	2,5
40-64	29,8	23,7	26,5	28,7	23,4	25,9
65-79	50,4	47,4	48,8	50,9	47,1	48,9
80 e più	15,4	25,9	21,0	16,0	26,5	21,6
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Sono esclusi i casi non ripartibili per età.

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Il più elevato importo medio dei redditi pensionistici è percepito dai pensionati in età compresa tra 40 e 64 anni (nel 2009, 15.793 euro, valore superiore del 4,3% a quello medio generale). Sempre nel 2009, per i pensionati ultra sessantatrenni gli importi medi hanno valori molto vicini a quelli del complesso dei beneficiari. Per i pensionati di età inferiore a 40 anni gli importi medi non raggiungono il 40% della media (Tabella PS.5), anche in connessione ad una concentrazione, in questa fascia di età, di beneficiari di prestazioni di importo medio annuo più basso (indennitarie e assistenziali).

Tabella PS.5. - IMPORTO LORDO MEDIO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER CLASSE DI ETÀ(a) E SESSO. ANNI 2008-2009 (Numeri indice; base: Italia=100)

CLASSI DI ETÀ	2008			2009		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
0-14	22,0	30,7	25,9	21,4	29,7	25,1
15-39	31,8	45,7	37,9	31,5	44,6	37,3
40-64	106,2	97,9	105,2	105,6	97,3	104,3
65-79	103,5	96,6	101,2	104,2	97,2	101,9
80 e più	96,4	115,0	102,1	96,0	114,1	101,6
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Sono esclusi i casi non ripartibili per età.

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Analisi per classe di importo

La distribuzione dei pensionati per classe di importo medio mensile delle prestazioni (Tabella PS.6) presenta frequenze più elevate nelle classi di importo più basso. Nel 2009, il gruppo più numeroso di pensionati (5,3 milioni di individui pari al 31,8% del totale) percepisce una o più prestazioni per un importo mensile compreso tra 500 e 1.000 euro. A seguire 3,9 milioni di pensionati, pari al 23,5% del totale, percepiscono prestazioni per un importo mensile compreso tra 1.000 e 1.500 euro. Con riferimento alle fasce di importo estreme, il 14,7% dei pensionati ottiene meno di 500 euro mensili, mentre il 29,9% riceve pensioni di importo mensile superiore ai 1.500 euro. Le due distribuzioni per maschi e femmine mostrano differenze consistenti: gli uomini presentano quote più elevate nelle due classi di importo mensile più alto; le donne nelle due di importo più basso.

Tabella PS.6. – PENSIONATI PER CLASSE DI IMPORTO MENSILE E SESSO. ANNI 2008-2009 (valori percentuali)

CLASSI DI IMPORTO MENSILE	2008			2009		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
Fino a 499,99	15,0	27,1	21,4	12,4	16,8	14,8
500,00 - 999,99	23,4	31,6	27,7	23,6	39,1	31,8
1000,00 - 1499,99	23,8	23,2	23,5	23,2	23,8	23,5
1500,00 - 1999,99	17,4	10,3	13,7	17,9	11,1	14,3
2000,00 e più	20,4	7,8	13,7	22,9	9,2	15,6
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Analisi per tipologia di beneficiario

I beneficiari di trattamenti pensionistici possono essere suddivisi secondo la tipologia di prestazione ricevuta (Tabella PS.7). Va ricordato che i titolari di prestazioni pensionistiche possono beneficiare di più pensioni appartenenti anche a tipologie differenti e, pertanto, essere inclusi in uno o più gruppi considerati. Ad esempio, un titolare di una pensione di vecchiaia, che beneficia anche di una pensione ai superstiti, verrà incluso sia nella tipologia vecchiaia (3.042.800 pensionati nel 2009) sia nella tipologia superstiti (3.085.106 pensionati nel 2009), cumulando più tipologie di pensione.

Nel 2009 i titolari di pensioni di vecchiaia (11,5 milioni) rappresentano il gruppo più numeroso di pensionati; di essi circa 3 milioni (pari al 26,5%) riceve prestazioni pensionistiche di altre tipologie. Seguono per numerosità i titolari di pensioni ai superstiti (4,6 milioni, che nel 67,5% dei casi percepiscono altre tipologie di prestazione), i beneficiari di pensioni di invalidità civile (2,6 milioni, di cui il 66,7% percepisce altre prestazioni) e i titolari di pensioni di invalidità (1,6 milioni, di cui il 59,5% percepisce altre tipologie di pensione). I percettori di pensioni indennitarie sono circa 898 mila, di cui il 74,9% percepisce altre tipologie di pensione. I gruppi meno numerosi sono quelli dei pensionati che percepiscono pensioni o assegni sociali (803 mila di cui il 43% percepisce altre tipologie di pensione) o pensioni di guerra (312 mila, di cui l'88,8% beneficia di altre tipologie di pensione).

Tabella PS.7. - PENSIONATI PER TIPOLOGIA DI PENSIONE E PRESENZA/ASSENZA DI CUMULO CON ALTRE TIPOLOGIE DI PENSIONE(a). ANNI 2008-2009

TIPOLOGIE	2008			2009		
	in assenza di cumulo con altre tipologie	in presenza di cumulo con altre tipologie	TOTALE	in assenza di cumulo con altre tipologie	in presenza di cumulo con altre tipologie	TOTALE
Vecchiaia	8.425.665	2.984.722	11.410.387	8.433.087	3.042.800	11.475.887
Invalidità	700.053	1.009.032	1.709.085	647.184	952.423	1.599.607
Superstiti	1.506.215	3.063.458	4.569.673	1.482.142	3.085.106	4.567.248
Indennitarie	242.593	699.435	942.028	225.798	672.511	898.309
Invalidità civile	853.820	1.702.002	2.555.822	879.737	1.764.212	2.643.949
Pensioni/Assegni sociali	457.457	333.790	791.247	457.582	345.030	802.612
Guerra	39.122	292.544	331.666	34.866	276.883	311.749

(a) La somma del numero dei pensionati appartenenti alle diverse tipologie non coincide con il totale dei beneficiari di prestazioni pensionistiche, per effetto della possibilità di cumulo di più pensioni appartenenti a diverse tipologie, un pensionato può ricadere in più tipologie a seconda delle prestazioni ricevute.

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Al 31 dicembre 2009, l'importo lordo annuo dei redditi da pensione ammonta a 253.480 milioni di euro (Tabella PS.8). Analizzando gli importi attribuiti alle singole tipologie di pensione, si può osservare che il 70,4% della spesa è destinato ai titolari di pensioni di vecchiaia (178.421 milioni di euro), i quali percepiscono anche 23.648 milioni di euro per pensioni di altre tipologie. I titolari di pensioni ai superstiti detengono il 15,0% della spesa complessiva (37.923 milioni di euro); a questi vengono inoltre erogati 31.874 milioni di euro per prestazioni di altre tipologie. Un ulteriore 5,9% della spesa è destinato ai percettori di pensioni di invalidità civile (14.931 milioni di euro); agli stessi vengono erogati ulteriori 21.860 milioni di euro per prestazioni di altra tipologia. Una quota pari al 4,8% della spesa è destinata ai percettori di pensioni di invalidità (12.197 milioni di euro), che percepiscono altri 8.317 milioni di euro per altre pensioni. Infine, il rimanente 3,9% della spesa viene diviso tra pensioni indennitarie, pensioni o assegni sociali e pensioni di guerra per un totale di 10.008 milioni di euro.

Tabella PS.8.- IMPORTO COMPLESSIVO LORDO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER TIPOLOGIA DI PENSIONE. ANNI 2008-2009 (milioni di euro)

TIPOLOGIE	2008			2009		
	Pensioni e/o indennità	Altre pensioni	TOTALE	Pensioni e/o indennità	Altre pensioni	TOTALE
Vecchiaia	168.897	22.036	190.933	178.421	23.648	202.069
Invalidità	12.296	8.463	20.759	12.197	8.317	20.514
Superstiti	36.023	30.143	66.167	37.923	31.874	69.797
Indennitarie	4.424	9.671	14.095	4.476	9.742	14.218
Invalidità civile	14.245	20.019	34.264	14.931	21.860	36.792
Pensioni/Assegni sociali	3.775	2.997	6.772	4.017	3.215	7.233
Guerra	1.505	4.646	6.151	1.515	4.596	6.111
TOTALE spesa pensionistica	241.165	(*)	(*)	253.480	(*)	(*)

(*) Gli importi complessivi relativi alla voce "Altre pensioni" non possono essere sommati tra di loro poiché, a causa della possibilità di cumulo di più pensioni appartenenti anche a tipologie diverse, possono essere inclusi in uno o più di uno dei gruppi considerati. Di conseguenza non è possibile effettuare la somma del "Totale" dei redditi pensionistici per tipologia.

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

6.2 TRATTAMENTI IVS DI BASE

La normativa di seguito citata include i provvedimenti legislativi di carattere generale riguardanti la materia previdenziale, emanati nel corso del 2010 o aventi conseguenze su tale esercizio.

Il D.L. n.78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.122/2010, ha introdotto sostanziali innovazioni in materia previdenziale in riferimento ai requisiti ed alle modalità di accesso alle prestazioni pensionistiche nonché alla ricongiunzione ed ai trasferimenti dei contributi previdenziali.

Dal 1° gennaio 2011 le attuali decorrenze (c.d. finestre) dei trattamenti pensionistici sono state modificate e sostituite con le cosiddette “finestre mobili”, indipendentemente dal tipo di calcolo della pensione. Per effetto di tali innovazioni, coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti nonché della Gestione separata.

Per i soggetti che maturano i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi si applicano le seguenti decorrenze:

- pensione diretta di vecchiaia o di anzianità: trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti;
- pensione ai superstiti: dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa;
- pensione di inabilità: dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Sono previste delle deroghe all'applicazione delle nuove decorrenze che riguardano:

- il comparto scuola;
- i lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età;
- nel limite di 10.000 lavoratori in mobilità ovvero beneficiari di fondi di solidarietà, secondo le previste disposizioni contenute nella norma in esame, anche se i requisiti saranno maturati a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Ulteriori interventi di rilievo sul piano strutturale relativi al sistema pensionistico concernono* l'accelerazione dell'allineamento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore pubblico a quello dei lavoratori (tale allineamento è previsto completarsi dal 1° gennaio 2012), nonché l'introduzione dell'adeguamento triennale dal 2013 dei requisiti anagrafici del sistema pensionistico agli aumenti della speranza di vita.

Dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni contributive nell'A.G.O. si applicano le

disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 29/1979 e, pertanto, sono divenute onerose. Il relativo onere da porre a carico dei richiedenti è determinato con riferimento ai criteri fissati per il riscatto di laurea (art. 2, D.Lgs. n. 184/1997). Diventano onerosi anche i trasferimenti delle posizioni assicurative dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale Energia elettrica e delle aziende elettriche al F.P.L.D., nonché quelli dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi di telefonia al F.P.L.D.

Sono state, inoltre, abrogate tutte le disposizioni che prevedevano, per i lavoratori, forme gratuite di ricongiunzione, trasferimento o riconoscimento dei contributi e costituzione di posizione assicurativa.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni sinteticamente riassunte, sono state emanate le circolari applicative n. 142/2010 dell'INPS e n. 18/2010 dell'INPDAP, in cui sono stati definiti, in linea generale, i destinatari della nuova normativa sulle finestre e forniti chiarimenti circa la nuova disciplina della ricongiunzione. Va sottolineato come, per i pubblici dipendenti, sia stato assicurato il mantenimento in servizio nel periodo intercorrente tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione, garanzia già prevista per i lavoratori privati.

La legge n. 122/2010, art. 12, commi 7 e 10 ha dettato, inoltre, una nuova disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Il comma 7 del citato art. 12 ha previsto, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche - come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31/12/2009 n. 196 - una dilazione in due o più rate del pagamento dell'indennità di buonuscita e del premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità, in caso di superamento della soglia di 90.000 euro al lordo delle trattenute fiscali, mentre il successivo comma 10 ha introdotto, sempre per i sopra citati lavoratori, nuove modalità di calcolo dei relativi trattamenti di fine servizio.

In materia di perequazione automatica delle pensioni si segnala l'emanazione del D.M. 19 novembre 2010 (G.U. del 29/11/2010 n. 279) del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: "Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2010, con decorrenza 1° gennaio 2011 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2010".

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 è stata confermata in misura pari a +0,7% dal 1° gennaio 2010, così come risultante dalle previsioni effettuate nel precedente decreto del 19 novembre 2009.

La variazione percentuale in relazione al calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 è stata determinata in misura pari a +1,4% dal 1° gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

In virtù di tale provvedimento gli enti previdenziali interessati hanno provveduto ad aggiornare gli importi dovuti dal 2011, tenendo conto che il c. 6 dell'art. 5 della legge n. 127/2007 "Interventi in materia pensionistica" ha disposto che al 31 dicembre 2010 scade il triennio che stabiliva l'aggiornamento pieno dei trattamenti pensionistici per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS.

Tra le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, il D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, contempla, altresì, significativi interventi di razionalizzazione ed integrazione di funzioni omogenee in campo previdenziale, assistenziale ed assicurativo, attraverso la soppressione di taluni enti pubblici ed istituti di dimensioni minori e la loro incorporazione in enti con dimensione e struttura organizzativa più articolati secondo criteri di concentrazione, uniformità di azione e maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali.

In particolare, sono stati soppressi:

- l'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e l'ISPESL (Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro), ai sensi dell'art. 7 comma 1, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010) e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- l'IPOST (Istituto postelettrafonici), ai sensi dei commi 2 e 3, e le relative funzioni sono state trasferite all'INPS (Istituto Nazionale della previdenza sociale) che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- l'ENAM (Ente nazionale di assistenza magistrale), ai sensi del comma 3 bis, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (31 luglio 2010), e le relative funzioni sono state attribuite all'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- l'ENAP-PSMSAD (Ente nazionale di assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici), ai sensi del comma 16, e le relative funzioni sono state trasferite all'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico), che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Il comma 4 dell'art. 7 dispone che, con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010) ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (31 luglio 2010).

I suddetti decreti di soppressione di ciascuno dei citati Enti sono in corso di emanazione.

Per ciò che riguarda il settore internazionale, tra i provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell'anno si segnala l'entrata in vigore, il 1° maggio 2010, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Si è, così, compiuta un'innovazione normativa di grande portata nel settore del mantenimento dei diritti sociali per le persone che si avvalgono della libera circolazione permettendo alle istituzioni degli Stati membri di istaurare le

procedure necessarie per erogare le prestazioni, ottenere i rimborsi, e stabilire le procedure coordinate per assicurare l'esercizio dei diritti in chiave transfrontaliera.

Per quanto riguarda gli atti amministrativi in ambito europeo, la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha adottato numerose Decisioni relative all'interpretazione e all'applicazione dei citati regolamenti, nei settori dell'individuazione della legislazione applicabile, delle pensioni e della disoccupazione, oltre ai metodi di collaborazione tra le istituzioni di vari Stati membri per combattere gli errori e le frodi nel campo della sicurezza sociale.

In riferimento ai lavoratori all'estero, il comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dell'Italia, in via continuativa ed esclusiva, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto interministeriale. Per l'anno 2010, tali retribuzioni sono stabilite con decreto interministeriale del 21 gennaio 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 397/1987, mentre per l'anno 2011 sono fissate dal Decreto interministeriale 3 dicembre 2010.

Nel corso dell'anno è stato, altresì, monitorato lo sviluppo della previdenza complementare e gli effetti che la crisi finanziaria ed occupazionale ha su di essa riversato. È proseguita l'attività di osservazione costante dell'operatività del c.d. Fondo Tesoreria, istituito dall'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) e destinato ad accogliere il TFR inoptato dei dipendenti delle aziende del settore privato con più di 50 addetti.

Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi indicati nell'elenco 1 annesso alla legge finanziaria stessa, così come aggiornato per gli anni successivi al 2009 e nei limiti delle risorse accertate con conferenza dei servizi.

In funzione propedeutica a detta conferenza dei servizi, è stata effettuata, con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS, una stima periodica delle risorse del Fondo, convocando con cadenza mensile delle riunioni tecniche, in cui l'INPS rende noti i dati parziali disponibili, elaborati sulla base dei modelli DM10 ad esso pervenuti.

6.2.1 Trattamento IVS di base lavoratori dipendenti

Con riferimento al comparto dei lavoratori dipendenti del settore privato si segnala:

- il D.M. 28/10/2009, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. n. 21 del 27.01.2010), attuativo dell'art. 1-ter, c. 14, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente la determinazione delle modalità di destinazione del contributo forfetario nell'ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare di colf e badanti;
- il Decreto interministeriale 17/12/2009 (pubblicato nella G.U. n. 58 dell'11 marzo 2010), attuativo dei commi 67 e 68 dell'art. 1 della legge n. 247 del 2007, concernente gli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali, ovvero di secondo livello per l'anno 2009;
- il Decreto interministeriale 12/03/2010 (pubblicato nella G.U. n. 76 del 1° aprile 2010) concernente l'estensione dei modelli F24 ordinario ed F24 EP al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi;

- il Decreto interministeriale 30/07/2010 (pubblicato nella G.U. n. 257 del 3 novembre 2010), attuativo dell'art. 2, comma 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, concernente le modalità per il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore dei beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni di lavoro.

Con riferimento ai trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico si segnalano, relativamente al Fondo di previdenza del clero presso l'INPS, i seguenti provvedimenti:

- il D.M. 30/09/2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. n. 259 del 5.11.2010), attuativo dell'art. 20 della legge n. 903 del 1973, concernente l'adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2009;
- il D.M. 30/09/2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. n. 281 del 1° dicembre 2010), attuativo dell'art. 21 della legge n. 903 del 1973, concernente l'adeguamento del contributo annuo dello Stato al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2009.

Si evidenzia, altresì, in riferimento al trattamento previdenziale IVS di base del settore pubblico, che sono state emanate le seguenti circolari applicative:

- Circolare INPS n. 106 del 3 agosto 2010 in merito alla determinazione del Commissario straordinario dell'INPS n. 250 del 18 dicembre 2009 riguardante la rateizzazione dei debiti contributivi a modifica della precedente disciplina sulla rateizzazione contributiva, approvata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 288 dell'11 aprile 1995;
- Circolare INPS n. 74 del 15 giugno 2010 riguardante la determinazione dei contributi dei parasubordinati, utili per il diritto alla disoccupazione;
- Circolare INPS n. 142 del 5 novembre 2010 sulle recenti innovazioni introdotte dalla legge 30 luglio 2010 n.122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n.29, e le conseguenze che si determinano in seguito all'avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la ricongiunzione, a titolo gratuito, delle posizioni assicurative trasferite da altre gestioni pensionistiche;
- Circolare ENPALS n. 7 del 23 luglio 2010 riguardante l'età pensionabile dei ballerini e tircicorei, modificata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 7, del D.L. n.74/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 100/2010;
- Circolare ENPALS n. 8 del 27 luglio 2010 sull'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti di imposta concessi ai sensi dell'art.1, comma 327, lett. a) e comma 335 della legge n. 244/2007, alle imprese di produzione cinematografica, di produzione esecutiva e di post produzione;
- Circolare ENPALS n. 9 del 6 agosto 2010 sulla regolarizzazione rateale dei crediti contributivi ed oneri accessori per imprese ed organismi di spettacolo in stato di crisi, di cui all'art. 14-bis del D.L. n. 159/2007 (fondazioni lirico-sinfoniche);
- Circolare ENPALS n. 13 del 15 ottobre 2010 concernente la determinazione delle retribuzioni convenzionali per le categorie dei cantanti e degli orchestrali

che svolgono, in sala di incisione, l'attività di interprete principale (DM 29 aprile 2010);

- Circolare ENPALS n. 15 del 5 novembre 2010 sull'estensione dell'istituto della transazione fiscale dei contributi previdenziali ed oneri accessori (DM 4 agosto 2009);
- Circolare ENPALS n. 16 del 9 novembre 2010 sulle agevolazioni contributive a favore delle società di calcio professionistiche di prima e seconda divisione;
- Circolare INPDAP n. 18 del 2010 sulle recenti innovazioni introdotte dall'art. 12, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, relativa all'applicazione delle c.d. "finestre mobili", a decorrere dall'1 gennaio 2011.

6.2.2 Trattamento IVS di base lavoratori autonomi

E' stato emanato il D.M. 4/10/2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. n. 290 del 13/12/2010) recante disposizioni in materia di riduzione contributiva ai sensi dell'art. 29 della legge n. 341/1995 e successive modificazioni.

Il provvedimento riconosce, in favore dei datori di lavoro del settore edile, un beneficio contributivo consistente in una riduzione sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

E' stato, inoltre, emanato il D.D. 21/04/2010 del Direttore generale per le politiche previdenziali (pubblicato nella G.U. n. 99 del 29/04/2010), attuativo dell'art. 1, c. 785, della legge n. 296/2006, concernente la determinazione, per l'anno 2010, delle retribuzioni medie giornaliere ai fini previdenziali per talune categorie di lavoratori agricoli (piccoli coloni e compartecipanti familiari ed i lavoratori autonomi del settore agricolo).

6.2.3 Trattamento IVS di base liberi professionisti

I trattamenti previdenziali dei liberi professionisti sono gestiti dagli enti previdenziali privatizzati con il D.Lgs. n. 509/1994 e dagli enti privati costituiti ai sensi del D.Lgs. n. 103/1996. Il finanziamento dei suddetti enti avviene, in linea generale, attraverso un contributo soggettivo in percentuale del reddito imponibile ai fini IRPEF ed un contributo integrativo in percentuale del volume di affari ai fini IVA.

Molti enti assicurano, oltre ai liberi professionisti che non godono di altri trattamenti previdenziali, una quota non trascurabile di iscritti a contributo ridotto, in quanto titolari di altre forme di tutela previdenziale obbligatoria.

Le Casse privatizzate ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994 sono gestite secondo il sistema finanziario a ripartizione e hanno l'obbligo di costituire, a garanzia degli iscritti, una riserva legale pari a cinque annualità di pensioni in essere per l'anno 1994.

Il sistema di calcolo delle pensioni è essenzialmente di tipo retributivo, elaborato come percentuale sulla media delle retribuzioni percepite dall'assicurato in un dato periodo della propria vita lavorativa, e moltiplicato per il numero di anni di contribuzione.

Negli ultimi tempi, alcune Casse hanno attuato una riforma del proprio sistema previdenziale, introducendo il sistema di calcolo contributivo, possibilità prevista dalla legge n. 335/1995, determinando l'importo della pensione annua, per le anzianità

contributive maturate a partire dall'anno 2004, nel rispetto del pro-rata, secondo tale metodo.

Nel corso del 2010, le delibere in materia di contributi-prestazioni, ovvero di modifiche regolamentari, valutate ai sensi dell'attività di vigilanza prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, del D. Lgs. 509/1994, sono state di carattere ordinario (rivalutazione dei redditi e delle prestazioni istituzionali; aggiornamento coefficienti di capitalizzazione; rivalutazione dei contributi minimi e in quota fissa), posto che le riforme dei rapporti di tutela previdenziale obbligatoria per i liberi professionisti erano già state approvate entro il 2009. Anche l'entrata in vigore del D.L. n.78/2010, convertito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge n. 122/2010, non ha prodotto, nel corso dell'anno, modifiche immediate sulla materia.

Gli enti di previdenza privati dei liberi professionisti sono stati recentemente destinatari di disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità finanziaria di lungo termine, che prevedono, in particolare, che la stabilità delle gestioni previdenziali sia da ricondurre ad un arco temporale non inferiore a trenta anni (art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, Legge finanziaria per il 2007), in luogo dei quindici precedentemente previsti.

Il Decreto interministeriale di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze del 29/11/2007 ha, pertanto, determinato i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria.

Al fine di fornire indicazioni circa le modalità di redazione dei predetti bilanci tecnici e di pervenire ad una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei medesimi documenti, è stata predisposta la Circolare del Ministero del Lavoro del 16 marzo 2010, per esplicitare ulteriormente le incertezze interpretative segnalate in merito a talune disposizioni del citato Decreto interministeriale del 29/11/2007.

In particolare, la citata circolare ha fissato il termine del 30 novembre 2010 per la trasmissione alle Amministrazioni vigilanti del bilancio tecnico, riferito al 31/12/2009, degli enti di previdenza dei liberi professionisti. Tale bilancio, elaborato assumendo come base contabile il bilancio consuntivo allo stesso anno, ha aggiornato il bilancio tecnico precedente, riferito al 31/12/2006, nel rispetto della cadenza almeno triennale per la redazione del documento attuariale, così come disposto dal suddetto Decreto interministeriale del 29/11/2007.

La citata circolare del 16 marzo ha, altresì, puntualizzato che, per la definizione del tasso di rendimento del patrimonio da utilizzare nelle proiezioni, dovessero essere adottati criteri di prudenzialità nella scelta di tale indicatore, preferendo un valore sensibilmente inferiore al limite massimo fissato dal Decreto interministeriale 29/11/2007 (tasso di interesse per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo).

I parametri per la redazione del bilancio tecnico, elaborato sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.M. 29 novembre 2007, sono stati aggiornati in data 24 giugno 2010, con la prevista Conferenza di servizi e successivamente inoltrati agli Enti previdenziali interessati.

Dall'esame effettuato sulla base delle risultanze dei bilanci tecnici al 31/12/2009 è emerso che alcune Casse ex D.Lgs. n. 509/1994 non risultano in grado di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario nel lungo periodo e, pertanto, sono state invitate ad

adottare incisivi interventi correttivi di riforma dei rispettivi ordinamenti, aventi significativi riflessi positivi sull'equilibrio del bilancio tecnico.

Gli enti ex D.Lgs. n. 103/1996 che, in generale, non presentano criticità dal punto di vista della stabilità della gestione ma problemi di adeguatezza delle prestazioni erogate, sono stati invitati ad effettuare un attento monitoraggio dell'andamento del livello delle pensioni.

6.3 TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Le prestazioni socio-assistenziali ai lavoratori dipendenti riguardano innanzitutto gli interventi istituzionali a sostegno della famiglia, sia legati all'esistenza di una posizione individuale contributiva sia conseguenti ad una mera situazione di disagio economico; riguardano inoltre i benefici economici, dovuti in costanza di malattia dei lavoratori, in conseguenza della sospensione dell'attività lavorativa, le prestazioni erogate in caso di maternità, paternità, congedi parentali ed i trattamenti economici antitubercolari.

I dati relativi ad assicurati, entrate contributive, beneficiari/giornate di prestazione, spese per prestazioni vengono esposti, con riferimento agli anni 2009 e 2010 (Tabelle PS.9 e PS.10).

Di seguito vengono esposti i dati economici di bilancio relativi al solo anno 2010; per il confronto con il 2009 si rimanda alle tabelle (Tabelle PS.9 e PS.10).

Trattamenti di Famiglia

Tra gli interventi a sostegno della famiglia figurano gli assegni al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità, per i lavoratori disoccupati, per i pensionati, gli assegni per congedi matrimoniali, ai coltivatori diretti mezzadri e coloni (CD-CM), gli assegni connessi ai lavori socialmente utili e gli assegni al nucleo familiare concessi dal Comune (legge n. 448/1998).

La spesa totale sostenuta nel 2010 per assegni al nucleo familiare ammonta a 5.238,5 milioni di euro, di cui la quota maggiore, pari a 4.295,5 milioni di euro è relativa ad assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti. Particolare rilevanza assume la prestazione a carico dei Comuni pari a 313,4 milioni di euro nel 2010.

Il finanziamento a carico dei datori di lavoro per la prestazione in esame ha comportato nel 2010 entrate contributive pari a 6.124,4 milioni di euro.